

Penale Sent. Sez. 6 Num. 690 Anno 2011

Presidente: AGRO' ANTONIO

Relatore: CONTI GIOVANNI

Data Udiienza: 28/09/2010

SENTENZA

sul ricorso proposto da
KNOX Amanda Marie, n. a Seattle (USA) il 9.7.1987

avverso l'ordinanza in data 17 giugno 2010 della Corte di
appello di Perugia

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni
Conti;

Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si
chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Fatto e diritto

Con la ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia
rigettava la dichiarazione di ricusazione proposta da Amanda Marie
KNOX nei confronti del Giudice della udienza preliminare del
Tribunale di Perugia, Claudia Matteini, con riferimento al
procedimento per il reato di calunnia in danno di dipendenti della
Squadra Mobile della Questura di Perugia e di un interprete,
contestato alla Knox per avere essa falsamente dichiarato, nel
corso del dibattimento a suo carico per l'omicidio di Meredith
Kercher, alle udienze del 12 e 13 giugno 2009, di essere stata

99

costretta con violenza ad affermare nel verbale del giorno 6 novembre 2007 che la Meredith era stata violentata da Patrick Diya Lumumba.

La Corte di appello osservava che la ragione addotta dalla Knox a sostegno della dichiarazione di ricusazione, consistente nell'essersi la dott.ssa Matteini occupata del procedimento a suo carico relativo all'omicidio della Kercher emettendo l'ordinanza di custodia cautelare e rigettando la richiesta di revoca o sostituzione della misura, non integrava alcuna ipotesi di ricusazione.

La istante aveva sostenuto che la dott.ssa Matteini aveva, nell'ambito delle sue funzioni come sopra precisate, esaminato un suo memoriale redatto in data 6 novembre 2007 nel quale essa precisava le violenze subite, valutandolo «molto curato e certamente non il frutto di un delirio "fantastico o immaginario"»; tuttavia, rilevava la Corte, l'imputazione di calunnia non si basava su tale memoriale, ma esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla Knox in dibattimento.

Non rilevava che, stando a quanto dedotto dalla Knox nella sua dichiarazione di ricusazione, le dichiarazioni dibattimentali erano di contenuto analogo a quelle del memoriale, sia perché sulla base del memoriale non era stata mossa l'imputazione di calunnia sia perché, contrariamente a quanto dedotto, il giudice Matteini non aveva comunque espresso alcun giudizio su violenze o pressioni patite dalla Knox nel corso delle indagini da parte di organi inquirenti.

Infatti, nella ordinanza applicativa della custodia cautelare non si faceva alcun cenno al memoriale; mentre in quella di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura, si osservava che il memoriale era utilizzabile come documento presentato spontaneamente dall'imputata e che esso appariva «molto curato» e «non il frutto di un delirio "fantastico o immaginario"», con tali notazioni non implicandosi all'evidenza alcuna valutazione circa la veridicità o falsità delle affermazioni contenute in tale documento.

Ricorre per cassazione la Knox a mezzo dei difensori, avvocati Luciano Ghirga e Carlo Della Vedova, i quali, premessa una dettagliata esposizione delle vicende processuali e degli avvenimenti interessanti la loro assistita, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dalla Knox nel memoriale rassegnato dalla stessa alla Questura di Perugia il 6 novembre 2007, e alle decisioni assunte dalla dott.ssa Matteini, denunciano, con un unico motivo, la violazione degli artt. 3 primo comma, 24 secondo comma e 111 Cost., nonché dell'art. 37 comma 1 lett. b) c.p.p., osservando che il processo per omicidio e quello per

99

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

calunnia riguardavano una vicenda unitaria, sicché, avendo il giudice Matteini espresso il suo convincimento di colpevolezza nei confronti della Knox nel primo procedimento, nell'ambito del quale erano state ben valutate le dichiarazioni contenute nel memoriale, essa era pregiudicata dall'assumere funzioni di giudice nel secondo; ciò in base alla previsione dell'art. 36 comma 1, lett. b), c.p.p. e alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia.

Successivamente i medesimi difensori hanno depositato memoria a sostegno del ricorso, controdeducendo rispetto alle argomentazioni esposte nella requisitoria del Procuratore generale presso questa Corte.

Ad avviso della Corte il ricorso è infondato.

Alla luce della normativa in tema di imparzialità e terzietà del giudice e della relativa giurisprudenza costituzionale, deve verificarsi se, come assunto dalla ricorrente, che in particolare evoca la causa di ricusazione di cui all'art. 37 comma 1, lett. b), c.p.p. e la sentenza Corte cost. n. 283 del 2000, il giudice Matteini abbia, sia pure in diverso procedimento (quello per l'omicidio di Meredith Kerker), espresso un convincimento circa il merito della imputazione di calunnia successivamente contestata alla Knox.

Tale evenienza non ricorre.

In primo luogo, come puntualmente rilevato nell'ordinanza impugnata, la imputazione di calunnia si fonda non sul memoriale in data 6 novembre 2007 (in cui la Knox ritrattava le precedenti dichiarazioni a carico del Lumumba, evocando un suo stato di *stress* psico-fisico e indebite pressioni da parte di appartenenti alla Squadra Mobile di Perugia) ma sulle dichiarazioni, ben più ampie, dettagliate e riferentisi a fatti per la prima volta narrati, rese in data 13 marzo, 12 e 13 giugno dell'anno 2009 nel dibattimento a suo carico davanti alla Corte di assise di Perugia (per l'omicidio della Kerker), che coinvolgevano, oltre ai detti pubblici ufficiali, anche l'interprete Anna Donnino.

In secondo luogo, non emerge affatto che il giudice Matteini abbia, in considerazione di detto memoriale, formulato alcuna valutazione sul merito di una ipotetica calunnia a carico della Knox.

Infatti, nel primo dei due provvedimenti cautelari assunti dalla dott.ssa Matteini, quello applicativo della custodia in carcere, non vi è menzione di detto memoriale; e nel secondo, quello con cui è stata rigettata la richiesta di revoca o sostituzione della misura, la decisione è stata presa sulla base di elementi che prescindono del tutto dal memoriale, il quale viene

99

evocato semplicemente per dare atto che si trattava di un documento che la Corte di cassazione aveva dichiarato acquisibile, in quanto proveniente dall'indagata, e che il suo contenuto non appariva il frutto di fantasie o immaginazioni, il tutto esclusivamente per dare ragione della valutazione di irrilevanza delle considerazioni difensive che vi si richiamavano per accreditare una condizione della Knox di instabilità psicologica o emotiva.

Dunque, se riferimento al memoriale vi è stato da parte del giudice Matteini, esso fu diretto esclusivamente a disattendere le argomentazioni difensive in punto di tenuta indiziaria dell'addebito di omicidio, senza che fossero menomamente presi in esame profili di calunniosità del contenuto di questo, nemmeno indirettamente evocati.

Non ricorre pertanto la invocata causa di ricusazione.

Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso addì 28 settembre 2010.